



Un quesito sulla impostazione della comunicazione di notizia di reato per reati ambientali

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Comunicazione di reato per reati ambientali: breve ed essenziale o più lunga e dettagliata? Ho sentito diverse opinioni discordi ed opposte sul tema, che è oggetto di ampio dibattito tra gli operatori di polizia giudiziaria...

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Va premesso – per chiarezza – che un organo di polizia giudiziaria dipende in via diretta dal Procuratore della Repubblica del luogo e – dunque – deve osservare le direttive che il Procuratore delinea anche in relazione ai criteri che ritiene più adatti per la redazione della comunicazione di notizia di reato indirizzata al suo ufficio.

Noi, dal canto nostro, e sottolineato quanto in premessa, proponiamo una nostra opinione come contributo al dibattito molto spesso in atto sul tema tra gli operatori di PG ambientale.

A nostro avviso ogni comunicazione di notizia di reato, ivi compresa quella per reati ambientali, deve essere completa ed esaustiva e non può limitarsi a riportare – per essere chiari – la mera elencazione riassuntiva degli allegati ai quali riportarsi in via continuativa. Altrimenti rischia di essere l'indice degli allegati o un succinto e schematico riassunto dei medesimi e non – appunto – una comunicazione di notizia di reato che si presuppone sia un documento autonomo, completo ed organico in grado di esporre al PM tutti i dati utili per ricostruire l'evento in fatto ed in diritto.

Nei reati ambientali, poi, l'aspetto di offrire un quadro chiaro anche in punto di diritto ci sembra essenziale, giacchè (al contrario di altre norme ordinarie che sono chiare e lineari nel contenuto e nella costruzione dinamica dei fatti) è noto che gran parte della normativa in campo ambientale presenta spesso molteplici aspetti controversi o soggetti ad elaborazioni giurisprudenziali e non addirittura dottrinarie. Con elaborazione anche di principi e reati che non si trovano direttamente nella legislazione speciale di settore.¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2010** di Maurizio Santoloci (*Diritto all'ambiente*-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) Va ricordato che la comunicazione della notizia di reato deve essere riferita al P.M. “senza ritardo”, cioè senza che rispetto al momento dell'acquisizione della notizia di reato sia trascorso un lasso di tempo non giustificato dalle esigenze delle prime indagini. (...) Il vigente codice di procedura penale ha, quindi, eliminato dagli atti costituenti notizia di reato la figura del rapporto, che nel sistema del vecchio codice rappresentava l'atto che chiudeva la c.d. “istruttoria di polizia” (strumento tipico con il quale la P.G. rappresentava all'autorità giudiziaria gli elementi di prova del reato ed i motivi della denuncia dello stesso). È quindi da tempo ormai scomparso dall'attuale processo il «rapporto di polizia» per essere sostituito dalla “comunicazione di notizia di reato” alla magistratura.

Si pensi – a mero titolo di esempio – ai “reati satelliti” nel campo dell’inquinamento idrico che non sono certo riportati nella parte terza del D.Lgs n 152/06 ma sono il frutto di una lettura integrativa di delitti del codice penale operata dalla giurisprudenza come diritto vivente. Se l’operatore di PG ravvisa nel caso di indagine uno di tali reati, riteniamo che sia utile ed opportuno esporre sia in fatto che in diritto tutti i parametri valutativi che lo hanno portato a dover denunciare al PM proprio tali delitti, al fine di esporre in modo compiuto ed approfondito il percorso argomentativo che non può essere sottinteso o riassunto in poche righe.

In generale – comunque – a nostro modesto avviso una comunicazione di notizia di reato approfondita e curata anche nei dettagli di approfondimento è garanzia di ricostruzione

È un errore clamoroso citare (o scrivere) ancora il termine “rapporto” (come invece ancora qualche volta accade specialmente per chi era abituato ad operare nella vigenza del codice pregresso). (...)

Si tratta di atto importantissimo. Infatti costituisce il primo, fondamentale contatto che pone il P.M. a conoscenza di un fatto-reato, e sulla scorta di quanto sarà contenuto in detta comunicazione il P.M. stesso deciderà ogni azione in relazione alla direzione delle indagini ed al successivo ruolo istituzionale di pubblica accusa.

La P.G. deve dunque strutturare tale comunicazione in modo da offrire al P.M. tutti gli elementi del caso per porre il magistrato in condizione di capire cosa è successo per potersi poi determinare in merito.

Per quanto riguarda in particolare gli illeciti in materia ambientale è importante non limitarsi ad uno sterile ed asettico inventario dei fatti, ma sarà opportuno fornire tutti quei dettagli, anche preliminari e di contorno che il P.M. non può conoscere perché non si trovava in quel momento, come la P. G., sul territorio e quindi non può dare per scontato come se si fosse trovato in loco.

D'altra parte nella stessa formulazione dell'atto («comunicazione di notizia di reato») emerge che la P.G. va a segnalare al P.M. non un fatto generico qualsiasi ma quello che ritiene essere potenzialmente e geneticamente un reato.

Dunque, per forza di cose, la P.G. quando decide di redigere questa segnalazione ha individuato gli elementi di quello che, come propria valutazione iniziale, ritiene essere potenzialmente un reato (altrimenti non trasmetterebbe al P.M. la valutazione in questione).

Quanto meno, pertanto, la P.G. ha raccolto elementi per segnalare al P.M. la probabilità che sussistono gli estremi potenziali di un reato. La P.G., quindi, trasmette al pubblico ministero non l'«ex rapporto di polizia» (generale ed asettico), ma una propria prima valutazione indicando, anche sommariamente, la tipologia di reato che va a denunciare e sottopone al vaglio del P.M. i propri elementi affinché il P.M. stesso, naturalmente affatto vincolato o surrogato, operi una valutazione sulla sussistenza di tale illecito e/o altre fattispecie per promuovere o meno l'azione penale. È logico che il P.M. non è vincolato e se non concorda con la P.G. attiva la procedura per l'archiviazione, senza danno per alcuno e senza alcuna conseguenza a carico dell'operatore di P.G.

La comunicazione deve essere un po' una fotografia animata della situazione nelle mani del P.M. che consenta di proiettare lo stesso a ritroso sul territorio per fargli intuire il teatro e lo svolgimento dei fatti in ogni loro componente. (...).”

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

pertinente dei fatti a vantaggio non solo del PM ma anche di ogni altra parte processuale che poi dovrà eventualmente interloquire sul caso denunciato nelle varie fasi procedurali penali.

D'altra parte rispetto al pregresso codice di procedura penale, che prevedeva il "rapporto" di polizia, evidentemente sono mutati radicalmente i principi di fondo connessi a tutto il sistema processuale penale e la stessa nuova definizione "comunicazione di notizia di reato" evidentemente non può essere intesa solo come mero cambio di formula di qualificazione formale dell'atto ma è connessa ad un analogo radicale cambiamento di finalità ed impostazione di base.²

² Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** sopra citato: "(...) Nel contesto del pregresso codice di procedura penale la prova veniva formata già in sede di indagini di P.G.; infatti quasi tutti gli atti realizzati dalla polizia giudiziaria e dal P.M. erano poi strutturati e riassunti nel "rapporto" finale che veniva in genere redatto da un superiore gerarchico rispetto ai singoli operatori. Il rapporto (che concludeva la cosiddetta "istruttoria di polizia") veniva inviato al P.M. e, salva istruttoria integrativa da parte della magistratura, tutti gli atti (rapporto + allegati) venivano trasmessi al Tribunale che li acquisiva e poteva leggerli ed utilizzarli praticamente in via integrale ai fini del decidere. In aula il ruolo del singolo operatore di P.G. era, dunque, limitato in genere alla formula "confermo gli atti a mia firma", valorizzando così tutto il carteggio pregresso. Ad esempio, anche i verbali dei testi escussi in sede di indagini erano "prova" da utilizzare direttamente in aula ed anche il loro ruolo spesso in aula era limitato ad una conferma di quanto già dichiarato in precedenza. I verbali pregressi erano dunque "prova" e di conseguenza le prove non si formavano in aula, ma giungevano in qualche modo già realizzate in dibattimento ove vi era una fase sostanzialmente di conferma.

Oggi, invece, è vigente il principio in base al quale la prova si forma in dibattimento e gran parte degli atti di P.G. e del P.M. non possono essere utilizzati dal Giudice (salvo quelli irripetibili - vedi paragrafo specifico). Va sottolineato che la riforma ha radicalmente capovolto il sistema processuale per quanto riguarda il rapporto tra attività della polizia giudiziaria ed il dibattimento e che questo è avvenuto non casualmente ma è una precisa e fortemente dibattuta scelta politica istituzionale. Questo è un punto che molti operatori di polizia giudiziaria sottovalutano, alcuni perché troppo giovani per aver vissuto il momento dell'evoluzione della normativa procedurale nei suoi veri termini e nelle sue motivazioni di fondo, altri perché pur essendo già in servizio in quel periodo non hanno approfondito a sufficienza i presupposti di principio e reali della riforma medesima. Si deve dunque ribadire che tale profondo cambiamento è stato in gran parte determinato dalla scelta politica prevalente di equiparare la pubblica accusa (e con essa anche l'attività di polizia giudiziaria) al ruolo della difesa come "parti" di eguale rilievo e potenzialità processuali in sede dibattimentale, con ciò contraendo ogni possibilità per la polizia giudiziaria e del pubblico ministero di produrre nel fascicolo del dibattimento prove già acquisite nel corso nella pregressa "istruttoria di polizia" senza contraddittorio con la difesa. L'aver stabilito, al contrario, che le prove si formano in dibattimento ha praticamente capovolto tutto il sistema precedente, e se un operatore di polizia giudiziaria non percepisce questa forte e determinante motivazione storica di fondo resta tagliato fuori dal sistema processuale. Crea così infatti i presupposti per vedere vanificato tutto il proprio lavoro che non ha legittimazione in sede dibattimentale, nella quale resterà sempre alieno ed estraneo, continuando a vivere in un mondo procedurale arcaico e tutto suo che non ha - e non può

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

avere - alcun collegamento con la realtà processuale scritta nel codice vigente e nella realtà delle cose concrete di ogni processo celebrato ai nostri tempi. L'entrata in vigore dell'attuale codice ha, dunque, radicalmente mutato le regole; ma nel contempo non sempre la prassi degli operatori di polizia è cambiata, restando di fatto in molti casi ancorata ai vecchi principi procedurali. Il che ci porta ad una conseguenza chiarissima: agire in vigenza del nuovo codice di procedura penale con le stesse mentalità operative e prassi, di fatto ancorate ancora nel codice pregresso ed abrogato, significa inevitabilmente creare atti nulli o procedure irrituali che non sono utilizzabili per fornire prove in un dibattimento.

Oggi i singoli operatori di polizia devono rendersi conto che, formandosi la prova in dibattimento, tutto il loro operato in sede di indagini non può più essere automaticamente riversato - come in precedenza - nel fascicolo del Giudice del dibattimento, ma resta utilizzabile solo dal PM per la fase delle indagini; in aula si dovranno ripetere tutti i meccanismi probatori, ad eccezione di quelli che, di fatto, sono appunti non ripetibili (che hanno dato luogo - dunque - ad atti "irripetibili" che sono gli unici che giungono direttamente nel fascicolo del giudizio e possono essere utilizzati ai fini del decidere).

Un esempio concreto: le deposizioni testimoniali. In vigenza del pregresso codice di rito, il verbale cartaceo delle dichiarazioni del teste assunto in sede di indagini o istruttoria era "prova" a tutti gli effetti e perveniva davanti al Giudice che poteva utilizzarlo ai fini della sentenza. Oggi le deposizioni dei testi rese davanti alla P.G. o al P.M. non formano più "prova" utilizzabile in aula ed il verbale non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento; è utile per le indagini e per promuovere l'azione penale, ma in dibattimento il teste dovrà deporre di nuovo in via integrale davanti al Giudice. Perché la prova si forma in aula. Soltanto in via eccezionale il verbale in se stesso può essere utilizzato (ad esempio, se il teste nelle more del processo è deceduto o l'atto è diventato irripetibile, oppure nei riti alternativi come il giudizio abbreviato). È sempre bene ricordare, che il giudizio abbreviato si basa sugli atti che compongono il fascicolo del PM e ciò consente di utilizzare e richiamare le parti degli atti di PG che risultano particolarmente utili e rappresentative del fatto storico, salvo poi riservare ad un secondo momento i profili valutativi del Giudice. "Per l'esposizione del fatto ci si può quindi giovare - ad esempio - della sequenza di conversazioni telefoniche sviluppata dagli Ufficiali di PG; che spesso risulta essere molto più eloquente di qualsiasi versione riassuntiva" (Tribunale di Milano. Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - sentenza del 23 marzo 2006). Analogo discorso vale per gli atti di P.G.. Il vecchio rapporto giungeva in dibattimento ed il Giudice ne prendeva regolarmente visione e poteva utilizzarlo per la sentenza. Oggi la comunicazione di notizia di reato non può mai assolutamente essere visionata ed utilizzata dal Giudice nel dibattimento ordinario. È dunque necessario che i singoli operatori di P.G. in aula riferiscano ex novo integralmente tutto il loro operato e gli accertamenti svolti, tenendo presente che, se il P.M. e la difesa hanno visionato la comunicazione di reato, il Giudice è assolutamente all'oscuro di quanto è contenuto in questo atto che per lui è illeggibile... Se oggi un operatore di P.G. è ancora ancorato al vecchio concetto di "rapporto" e continua a recarsi in aula con la mentalità di "confermare gli atti a sua firma", la deposizione è totalmente assente e si crea un forte vuoto probatorio che non può essere supplito - come in passato - dalla acquisizione degli atti da lui redatti. E la prova è sfuggita al processo.

Oggi si assicurano le fonti di prova, non le prove che si formano in aula dibattimentale. Non è una differenza di puro principio teorico... (...).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, oggi applicare alla “comunicazione di notizia di reato”, che vive nei moderni contenuti del vigente codice procedurale, gli stessi principi del pregresso codice (connessi al “rapporto di polizia”), significa a nostro avviso restare ancorati a vecchi concetti ormai sopiti e desueti.

Nel vecchio codice vigeva il principio dell’operatore di PG che doveva limitarsi a riferire in modo asettico al PM i fatti come in un resoconto notarile; oggi la polizia giudiziaria moderna deve stare a passo con i tempi ed esprimere nella comunicazione di notizia di reato il frutto di un suo ragionamento investigativo coerente con i principi dell’attuale sistema processuale che è radicalmente diverso dal precedente, dove la prova di forma in dibattimento e non nel vecchio “rapporto” cartaceo. Ed a ben guardare oggi la comunicazione di notizia di reato non è il punto di arrivo della PG (come per il vecchio rapporto che giungeva integro in aula e l’operatore aveva ormai esaurito il proprio ruolo con gli antichi “confermo gli atti a mia firma” in dibattimento) ma è solo il punto di partenza: sarà proprio il firmatario della comunicazione ad essere il soggetto primario di testimonianza in aula dibattimentale nel meccanismo di formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

Oggi, chi sostiene la opportunità di una comunicazione di notizia di reato essenziale e brevissima spesso è lo stesso soggetto che poi in aula crede ancora che basterà “confermare gli atti a propria firma”. Ed è noto che le cose non stanno più esattamente così. Da parecchio tempo.

Publicato il 5 aprile 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
In esame segnaliamo il volume
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”
di Maurizio Santoloci (*edizione 2010 ampliata e rinnovata*)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)





**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)